



COMUNE DI LIVORNO

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E CYBERSECURITY
SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 9857 DEL 05/12/2025

Oggetto: FORNITURA IN OPERA DI N. 1 STORAGE PER L'INNALZAMENTO DELLA POSTURA DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG B94C9F120A, CPV 30233132-5.

LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

Premesso che i sistemi informativi, in questi ultimi anni, hanno operato un lavoro di centralizzazione della documentazione prodotta dai dipendenti dell'Ente presso il Data Center, al fine di garantire una maggior protezione del dato e poter operare i backup necessari in ottemperanza alla più recente normativa di settore;

Rilevata la sempre maggiore frequenza con la quale si verificano tentativi di attacco da parte di strutture criminali finalizzate al riscatto dei dati criptati, e considerato il ripristino da backup l'unico strumento idoneo attualmente a disposizione;

Considerato il rischio di potenziale perdita di dati derivata dall'impossibilità di effettuare salvataggi con una periodicità inferiore alle 24 ore a causa del traffico di rete o di possibili malfunzionamenti;

Verificata l'esistenza sul mercato di diverse soluzioni possibili, e ritenuta la proposta di Lenovo in sinergia con NetApp, consistente nella generazione di snapshot con tempistiche dell'ordine di pochi minuti finalizzati a garantire l'affidabilità del dato, perfettamente integrabile con quella già in dotazione all'Ente;

Ritenuto pertanto opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, procedere all'affidamento della fornitura di quanto in oggetto;

Dato atto che a seguito di indagine di mercato la documentazione è conservata agli atti d'ufficio, sono state individuate 3 imprese che distribuiscono il prodotto menzionato per la Regione Toscana, ovvero:

- Eurolab SRL
- Computer Team SRL
- Vargroup S.p.A.

Viste le offerte ricevute da ciascun fornitore a seguito di richiesta di preventivo per il servizio sopradescritto:

- Eurolab SRL: offerta € 56.435,00 oltre IVA
- Computer Team SRL: € 52.994,00 oltre IVA

- Vargroup S.p.A.: offerta € 56.435,00 oltre IVA;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui trattasi non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 il quale, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti possano procedere per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 ove si definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Visto quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii ai sensi del quale negli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività è necessario procedere "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";

Verificata l'assenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

Precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene in questa sede di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, e precisato che, benché trattasi di fornitura di prodotti già affidati al medesimo operatore economico con determinazione n. 8132/2023, si ritiene rispettato il principio ivi contenuto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, trattandosi di operazioni rientranti in diverse fasce di valore economico secondo quanto previsto da PIAO comunale approvato con deliberazione G.C. n. 43 del 28/01/2025, e conseguente alle sempre maggiori necessità in materia di sicurezza cyber e di adeguamento normativo riscontrate ed esposte in premessa;

Rilevato inoltre l'elevato livello di accuratezza nell'esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa dall'operatore economico nei precedenti rapporti con il Comune di Livorno;

Considerato in aggiunta come l'affidamento in parola, di modesto importo, non rilevi rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Ritenuto, pertanto, di affidare, ai sensi dell'art. 1 comma 512 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, la Fornitura in opera di 1 Storage per l'innalzamento della postura di sicurezza alla ditta Computer Team S.r.l., con sede legale in Via G. Ravizza 5, 56121, Pisa,

(PI), P.Iva 01042840502, per la somma di € 52.994.00 oltre IVA (€ 64.652.68 con IVA aliquota al 22%) e di impegnare le somme occorrenti sul cap. 41330 "ACQUISTO HARDWARE - MUTUO - V.E. 20330 - (ESERCIZIO 2025)" del PEG 2025-2027, annualità 2025 (cod. P.F. U 2.02.01.07.004 Missione/Programma 01.08) dando atto che, come previsto in sede di trattativa e indicato nel Capitolato Art. 3, il pagamento avverrà anticipatamente ed in unica soluzione e che il servizio verrà espletato integralmente nel 2025;

Accertato il possesso, da parte della Ditta incaricata, dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs n. 36/2023;

Acquisiti:

- la dichiarazione sostitutiva riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010;
- il DURC da cui risulta l'adempimento da parte della medesima ditta degli oneri contributivi e previdenziali;

Vista la determinazione n. 1245 del 18.02.2025 recante "NOMINA RESPONSABILI UNICI DI PROGETTO PER GLI AFFIDAMENTI DI COMPETENZA DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI", e ritenuto di confermare il Dott. Alessandro Antonini Responsabile Unico di Progetto per le procedure di affidamento di competenza del relativo ufficio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto l'art. 31 dell'allegato II14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di Direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti, ai sensi del quale nell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, fatta eccezione per i contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP;

Vista la dichiarazione rilasciata dal citato Responsabile, dalla quale emerge l'assenza in capo allo stesso di conflitti di interesse nella procedura in oggetto, considerando tra le ipotesi determinanti obbligo di astensione le situazioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché dalla disciplina di cui al Capo II, della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. ed ii., con particolare riferimento all'art. 6 bis;

Attestato che ai sensi dei medesimi richiami normativi di cui sopra il soggetto che adotta il presente provvedimento nonché i dipendenti che hanno partecipato alla connessa attività procedimentale non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo agli stessi, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

Visti:

- l'ordinanza del Sindaco n. 213 del 30/06/2025, mediante la quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di direzione temporanea del settore "Sistemi informativi" con decorrenza 18.07.2025;
- la deliberazione G.C. n. 452 del 28/06/2025 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente;
- il funzionigramma dell'Ente approvato con determinazione del Direttore Generale n. 5180 del 01/07/2025 pre come modificato con determinazione 9559 del 26/11/2025;
- la determinazione dirigenziale 598 del 29/01/2025 con la quale si conferisce l'incarico di Elevata qualificazione (capo II del CCNL 16/11/2022, ex area delle posizioni organizzative)

al dott. Alessandro Antonini per l'ufficio Infrastrutture Informatiche del Settore "Sistemi Informativi";

- la delibera del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 "DUP 2025-2027: approvazione.";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 "Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027. Approvazione.";
- la delibera di Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024 "PEG 2025-2027: approvazione.";
- la deliberazione G.C. n. 43 del 28/01/2025 di approvazione del PIAO 2025-2027, e dato atto del rispetto del medesimo;

Visto l'articolo 191 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e recante nello specifico "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese", e dato atto che si provvederà alla comunicazione ex comma 1 alla ditta affidataria;

Visto quanto prescritto dalla disciplina introdotta dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, e visto altresì il comma 7 del citato Decreto che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa e qui interamente richiamate ed ai sensi dell'articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs n. 36/2023, la fornitura in opera di 1 Storage per innalzamento della postura di sicurezza mediante trattativa diretta su Mepa, alla ditta Computer Team S.r.l., con sede legale in Via G. Ravizza 5., 56121, Pisa, (PI), P.Iva 01042840502, per la somma di euro 52.994,00 oltre IVA come da offerta economica allegata alla presente in parte non integrante;
2. Di impegnare allo scopo la somma di euro 64.652,68 IVA inclusa con aliquota 22% sul cap. 41330 "ACQUISTO HARDWARE - MUTUO - V.E. 20330 - (ESERCIZIO 2025)" del PEG 2025-2027, annualità 2025 (cod. P.F. U 2.02.01.07.004) Missione/Programma 01.08, dando atto che la fornitura e la posa in opera verranno espletate nell'anno 2025 ed il correlato pagamento dovrà avvenire in unica soluzione anticipata;
3. Di attestare che è stato verificato quanto stabilito nell'art. 183 c.8 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. Di confermare quale RUP della presente procedura il Dr. Alessandro Antonini, Resp.le U. Infrastrutture Informatiche, e che il medesimo svolgerà anche le funzioni di DEC;
5. Di attestare che si provvederà alla comunicazione ex art. 191, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla ditta affidataria;

6. Di trasmettere il presente provvedimento al Settore “ Servizi Finanziari” ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs 267/2000 affinché sia integrato con il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;
7. Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nei termini di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.

Il Documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005- Codice dell'Amministrazione digitale.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 9f30a7fbfb2c2b5fa8ff8e2cbe0bf35d4a7f14a0d9caecc6f875a0f359894674

Firme digitali presenti nel documento originale

Michela Casarosa

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.9857/2025

Data: 05/12/2025

Oggetto: FORNITURA IN OPERA DI N. 1 STORAGE PER L'INNALZAMENTO DELLA POSTURA DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG B94C9F120A, CPV 30233132-5.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=820f46fa183aa120_p7m&auth=1

ID: 820f46fa183aa120